AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reggio Calabria, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto nn. 38/2010 - 34/2007 R.M.S.P., emesso il 24/02-18/03/2010 dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale (così come corretto dal Tribunale di Salerno, Sezione delle Misure di prevenzione, Camera di Consiglio del 25-31/10 - 04/11/2013), confermato con decreto nn. 11/2012 – 27/2010 R.M.S.P., emesso il 30/11/2011-20/03/2012 dalla Corte di Appello di Salerno, Sezione Penale, divenuto definitivo a far data dal 17/05/2013 *ex* sentenza n. 35240/2012 R.G. della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione, con il quale è stata disposta, in danno di FERRARA Fernando, nato a Battipaglia (SA) il 15/01/1946, la confisca dell'immobile sito in Agropoli (SA), alla Via Carlo Pisacane, attualmente catastalmente individuato al N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 40, particella 445, subalterno 60;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Salerno (presentazione n. 48 del 25/03/2014, ai nn. 10466 di Reg. Gen e 8858 di Reg. Part.), a favore dell'Erario dello Stato e contro, tra l'altro, il sopra individuato Ferrara Fernando, riguardante l'esatta indicazione del subalterno catastale del cespite confiscato in argomento, come sopra specificamente individuato, in parziale rettifica della nota di trascrizione effettuata in data 12/07/2013 presso i medesimi Uffici territoriali ai nn. 25024 di Reg. Gen. e 20725 di Reg. Part.;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Salerno – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Agropoli al foglio

40, particella 445, subalterno 60 (unità immobiliare sita alla via Carlo Pisacane, Cat. A/2, classe 6, consistenza 8 vani);

VISTA la nota prot. n. 30062 del 28/11/2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 30062 del 28/11/2013 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 15852 del 02/12/2013 con la quale la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha chiesto alle Amministrazioni di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009, di "*verificare l'idoneità dell'immobile*" ... "*al soddisfacimento di prioritarie esigenze di carattere governativo, soprattutto al fine di ridurre l'onere delle locazioni passive e consentire un risparmio della spesa pubblica*";

VISTA la nota prot. n. 262 del 13/01/2014 con la quale la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha comunicato che il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0601284/13 del 13/12/2013, ha manifestato il proprio interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi come alloggio di servizio per il proprio personale;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 262 del 13/01/2014 la suddetta Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha comunicato che per il cespite in argomento è pervenuta la manifestazione d'interesse all'utilizzo per le esigenze alloggiative del proprio personale anche da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno con nota prot. n. 500/12-3 del 09/12/2013, confermato con nota prot. n. 49/16-2-2013 del 14/12/2013 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTA la nota prot. n. 3904 del 31/03/2014 con la quale la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha rappresentato che "*sulla base dei principi di massimo risparmio e miglior utilizzo degli spazi, una volta acquisite le integrazioni ed osservazioni delle Amministrazioni richiedenti è stata promossa una riunione di coordinamento*", svoltasi in data 16/12/2013 presso gli Uffici della stessa, e che "*In base a quanto concordato in tale sede ed a quanto precisato con la nota trasmessa dalla Guardia di Finanza prot. 0099996/14 del 26/02/2014 (...) si è in grado di avanzare la seguente proposta di destinazione*", individuando quale Amministrazione assegnataria del cespite in argomento la Guardia di Finanza, per destinarlo ad "*alloggio di servizio del Comandante di Agropoli*";

VISTA la nota prot. n. 523 del 09/01/2014 con la quale il Comune di Agropoli pure ha manifestato l'interesse all'acquisizione del bene *de quo* al proprio patrimonio indisponibile "*per destinarlo a sede dell'Agenzia delle Entrate o ad uffici comunali*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera a) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede che i beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento

delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

RITENUTO che, nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale, si debba procedere all'urgente destinazione del predetto immobile ai sensi e per gli effetti del predetto dettame normativo;

DISPONE

che l'immobile sito in Agropoli (SA), in via Carlo Pisacane, meglio descritto in premessa, è mantenuto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile dello Stato, per essere destinato alla Guardia di Finanza per le finalità sopra meglio indicate.

In caso di mancata ratifica del presente decreto da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, lo stesso sarà oggetto di formale provvedimento di revoca.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comando regionale Campania della Guardia di Finanza.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)